



# CITTÀ DI BAGHERIA

Città Metropolitana di Palermo

[www.comune.bagheria.pa.it](http://www.comune.bagheria.pa.it)

## Ordinanza del Sindaco n° 45 del 02/04/2026

DIREZIONE 5 - URBANISTICA

**OGGETTO: MISURE DI PREVENZIONE CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI E D'INTERFACCIA ANNO 2026. INTERVENTI DI RIPULITURA DEGLI APPEZZAMENTI DI TERRENO A TUTELA DELLA PUBBLICA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE.**

**IL DIRIGENTE DIREZIONE V – “Urbanistica”  
Servizio Protezione Civile  
R.U.U.C.P.C.**

*(responsabile unico ufficio comunale protezione civile)*

con il supporto del Responsabile del Servizio per la gestione amministrativa della Protezione Civile, dott. Agostino Cangialosi, attesta ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale ai sensi degli artt. 6-bis della L. 241/90 e s.m.i., e dell'art. 6 della L.R. 7/2019 e s.m.i., né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno, e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni;

**Vista** la determinazione sindacale n. 7 del 14.03.2024 con la quale lo scrivente Dirigente è stato nominato Responsabile della Direzione V "Urbanistica".

**Constatato** che, in particolare nel periodo che va dal 15 maggio al 31 ottobre, il fenomeno degli incendi boschivi inclusi quelli che si propagano anche su aree di interfaccia urbano-rurale, provocano gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, boschivo e agricolo, al paesaggio, alla fauna e all'assetto idrogeologico del territorio comunale, nonché rappresentano un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità;

**Ravvisato** lo stato di potenziale pericolo derivante dalla presenza di appezzamenti di terreno in stato di abbandono, incolti e/o ricoperti da vegetazione spontanea, anche disseccata, che possono costituire causa di gravi pericoli di incendio;

**Ravvisata** la necessità di assicurare la pulizia dei terreni al fine di eliminare ogni prevedibile pregiudizio per la pubblica e privata incolumità, prevenendo così anche fenomeni di autocombustione e/o inconvenienti di carattere igienico sanitario;

**Considerato** che dette operazioni convengono sull'efficacia degli interventi di disinfestazione e derattizzazione programmati da questa Amministrazione Comunale oltreché contribuire a contrastare la proliferazione di insetti, ratti e parassiti, poiché la presenza di sterpaglie e vegetazione incolta crea condizioni favorevoli alla loro diffusione e di conseguenza trasmissione di virus;

**Ritenuto**, pertanto, necessario richiamare la cittadinanza all'adozione di comportamenti atti a prevenire situazioni di potenziale pericolo di innesco degli incendi e quindi dovere emanare apposito provvedimento nei riguardi dei proprietari o aventi diritto, per la pulizia e bonifica dei terreni incolti, a tutela dell'igiene e della pubblica incolumità, se ne rappresenta la necessità al sig. Sindaco al fine della emissione di apposita Ordinanza.

**Visto** il comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1 “Legge di stabilità regionale

2024-2026” che dispone “Entro il termine del 15 marzo di ogni anno, con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, su proposta del Dirigente generale del Comando del Corpo forestale della Regione siciliana, d'intesa con il Dirigente generale del Dipartimento regionale della Protezione civile, sono stabilite le date di apertura e chiusura della stagione antincendio.”.

**Visto** il D.Ass. n. 63/GAB del 12/03/2026, pubblicato nella GURS Parte I n. 15 del 27/03/2026 “Stagione antincendio boschivo 2026.” Con il quale all’art. 1 è stato decretato che “**La stagione antincendio boschivo per l'anno 2026, avrà inizio il 15 maggio e termina il 31 ottobre**”.

**Visto** l’art. 38 della legge 142/90;

**Visti** gli articoli 423, 423 bis, 449, 650 e 652 del Codice penale;

**Visto** l’art. 54 del D.lgs n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii., che demanda al Sindaco l’emanazione di atti in materia di ordine pubblico e sicurezza;

**Vista** la legge Regionale 6 aprile 1996 n. 16 e ss.mm.ii. che disciplina il “*Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione*”;

**Vista** l’O.P.C.M. n. 3606 del 28/08/2007 “Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle Regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della Regione Sicilia in relazione agli eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione” che all’art. 1, comma 5, detta norme per ridurre l’incendiabilità dei campi e dei boschi il cui rispetto va assicurato anche mediante il decespugliamento e l’asportazione dei residui colturali;

**Vista** la Circolare della Regione Sicilia – Presidenza Dipartimento Protezione Civile del 14/01/08 prot. n. 1722, avente per oggetto: “Attività Comunali e Intercomunali di Protezione Civile – Impegno del Volontariato – Indirizza Regionali – art. 108 D.Lgs n. 112/98”;

**Viste** le Direttive decretate con il D.P. n. 297 del 4/06/08, dal Presidente della Regione Siciliana, in attuazione del comma 2 dell’art. 40 della Legge Regionale n. 16/96;

**Visto** il D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 255;

**Visto** il Titolo III del D.Lgs n. 139 dell’08/03/2006 e ss.mm.ii. in materia di Prevenzione Incendi;

**Visto** il Decreto Assessore Regionale Territorio e dell’Ambiente n. 117/Gab. del 20/07/2011 inerente alla “Cautela per l’accensione dei fuochi nei boschi” e “Provvedimenti per la prevenzione degli incendi”;

**Visto** il Decreto n. 91/2014 convertito dalla legge 11 agosto 2014 n. 116, che con l’art.14 modifica il D.Lgs n. 152 del 2006 art. 182 a cui è stato aggiunto il comma 6-bis;

**Vista** la L. 8 novembre 2021, n. 155 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile”;

**Visto** l’art. 7-bis del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 introdotto con l’art. 16 della legge n. 3 del 16/01/2003 e ss.mm.ii.;

**Visto** il D.Lgs n. 1 del 2018 “Codice di protezione civile” che all’art. 3, comma 1, lettera c) individua il Sindaco quale Autorità territoriale di protezione civile limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni e che lo stesso decreto all’art. 6 comma 1 definisce le attribuzioni di predetta Autorità;

**Visto** il comma 5 lett. a) dell’art. 12 del D.Lgs n. 1 del 02/01/2018, secondo il quale il Sindaco, in coerenza con quanto previsto dal D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni per finalità di protezione civile è responsabile, altresì: “*a) dell’adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l’incolumità pubblica, anche sulla base delle valutazioni formulate dalla struttura di protezione civile costituita ai sensi di quanto previsto nell’ambito della pianificazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b)*”;

**Vista** la Legge n. 353 del 21/11/2000 “Legge quadro in materia di incendi boschivi” e ss.mm.ii.;

**PROPONE AL SINDACO DI:**

#### **ORDINARE**

Ai proprietari, affittuari, conduttori e/o detentori a qualsiasi titolo o aventi diritti reali, di terreni/fondi/lotti ubicati in tutto il territorio Comunale, **di provvedere a proprie cure e spese**, entro 15 gg. dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza all’albo pretorio online del comune:

1. alla relativa costante pulizia, bonifica e asportazione dai suddetti terreni dalle sterpaglie, rovi, rami e/o vegetazione secca di ogni genere e/o di qualunque altro materiale/situazione che possa essere fonte di incendio, specie quelli adiacenti le reti viarie di trasporto o zone urbanizzate, che rappresentano un serio e tangibile pericolo per la propagazione degli incendi;
2. alla realizzazione di una fascia parafuoco in prossimità dei fabbricati, strade pubbliche e/o private, ferrovie e lungo i confini del fondo, avente la larghezza di ml. 20, da tenere sempre pulita, libera e sgombra di sterpaglie, rovi, rami e/o vegetazione secca di ogni genere o qualunque altro materiale combustibile, nonché alla immediata rimozione di tutti i residui derivanti da tale pulitura;
3. Inoltre, gli Enti Pubblici gestori/proprietari e/o responsabili di strade o altri spazi pubblici si dovranno fare carico della pulizia delle banchine, cunette e scarpate, pertinenti le stesse vie/spazi entro il termine suddetto, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile creando, di fatto, idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti. I gestori/proprietari e/o responsabili delle strade/aree suddette dovranno effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tende a chiudere la sede stradale al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio.

#### **VIETARE**

- a) **Dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza e fino al 31 ottobre 2026**, all'interno del territorio comunale (salvo diverse e specifiche autorizzazioni rilasciate dagli Organi competenti, e quanto in seguito precisato a proposito dei residui vegetali agricoli e forestali provenienti da sfalci, potature e ripuliture) di accendere fuochi anche per la bruciatura della paglia, degli sfalci e potatura, nonché di altro materiale agricolo o forestale non pericoloso o lasciare ammucchiati i rifiuti o residui erbacei vicino ai boschi o terreni incolti e/o cespugliati;
- b) **Dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza e fino al 31 ottobre 2026**, in prossimità di boschi, terreni agricoli, aree arborate o cespugliate, nonché lungo le strade, di far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare fornelli, motori o mezzi che producano faville, fumare o gettare mozziconi anche dai veicoli in transito o compiere qualsiasi operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi e nelle aree interessate dalla presenza di cespugli, erba secca, macchia, stoppie, sterpaglia, ecc.; adoperare fuochi d'artificio senza le preventive autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti; compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio.
- c) **Solo dal 15 maggio al 30 giugno e dall'1 al 31 ottobre 2026, previa comunicazione al Distaccamento Forestale competente per territorio** è ammessa l'attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliera non superiore a tre metri steri (volumetria apparente) per ettaro dei materiali vegetali di cui all'art. 185, comma 1 lettera f) del D.lgs 152/2006 effettuate nel luogo di produzione, in quanto ciò costituisce normale pratica agricola utile al reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti e non attività di gestione dei rifiuti. Comunque, tale attività anche nel periodo su indicato, è vietata in situazioni di criticità per condizioni meteo avverse (vento, ondate di calore e temperature elevate) e di allerta rischio incendi; pertanto, si invita a consultare gli (*avvisi regionali per rischio incendi – livelli di allerta dichiarati*), diramati dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile nel seguente link: [www.protezionecivilesicilia.it](http://www.protezionecivilesicilia.it). La combustione controllata deve essere effettuata in aree distanti da zone cespugliate e/o arboree, in piccoli cumuli e nelle prime ore della giornata dalle ore 5,00 alle ore 9,00; dall'accensione alla fase di spegnimento il fuoco deve essere costantemente vigilato fino alla completa estinzione dei focolai e braci;

#### **INVITARE**

i cittadini, in caso di avvistamento di un incendio, nelle campagne, nei boschi, o in qualsiasi parte del territorio Comunale, ad avvertire con sollecitudine uno dei seguenti numeri telefonici:

- |  |                                  |
|--|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Numero Unico Emergenze                              | tel. 112                         |
| <input type="checkbox"/> Corpo Forestale della Regione Sicilia               | tel. 1515                        |
| <input type="checkbox"/> Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco            | tel. 115                         |
| <input type="checkbox"/> Centrale Polizia Municipale di Bagheria             | tel. 091/943511 - 3400880049     |
| <input type="checkbox"/> Servizio di Protezione Civile Comunale              | tel. 091/943838-030 - 3400880079 |
| <input type="checkbox"/> Dipartimento Regionale di Protezione Civile – SORIS | tel. 800404040                   |

La Prefettura, di dare seguito, per quanto riguarda la competenza degli organi di Polizia, a quanto determinato.

## DARE ATTO

Di incaricare il Dirigente della Direzione V “Urbanistica” di concerto con il responsabile del Servizio amministrativo di Protezione Civile, al fine di dare corso alle Direttive del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, per istituire un “Presidio Operativo” da attivare in funzione degli avvisi di rischio incendio emanati dalla Protezione Civile Regionale **dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza fino al 31 ottobre 2026**, per una azione di prevenzione e pronta risposta utile a fronteggiare l'emergenza incendi d'interfaccia, il quale sarà composto da personale operativo di questo Ente (Direzione IV Polizia Municipale e Direzione VI LL.PP. servizi tecnici/manutentivo e logistico) organizzato/integrato con la turnazione di reperibilità già esistente all'interno della struttura di questo Ente e/o associazioni di volontariato di protezione civile.

## DISPORRE

Al Comando di Polizia Municipale, e tramite la Prefettura, alle forze di P.S., Carabinieri e Corpo Forestale, la vigilanza sul rispetto del presente provvedimento, nel corso della normale attività di controllo del territorio. Inoltre, il Comando di Polizia Municipale, con l'eventuale supporto tecnico (visure catastali, mappe, aerofotogrammetrie) della Direzione V Urbanistica, dovrà provvedere al rapido accertamento dei soggetti inadempienti alla presente ordinanza, compreso i proprietari/responsabili dei terreni in stato di abbandono, provvedendo all'applicazione delle relative sanzioni;

Di dare la massima divulgazione della presente ordinanza anche mediante la pubblicazione nel sito del comune e di altre forme di pubblicità.

La Segreteria generale avrà cura di trasmettere la presente ordinanza alla Prefettura di Palermo, affinché venga diramata a tutte le forze dell'ordine le quali sono invitate a verificare quanto di competenza, ai sensi dell'art. 650 c.p. e l'osservanza della stessa, procedendo quindi a tutti gli atti e gli adempimenti di competenza.

## INFORMARE E AVVERTIRE

Fermo restando le norme previste dagli artt. 423, 423 bis, 449 e 650 del Codice penale, e le altre eventuali sanzioni penali previste dalle leggi e norme speciali e/o dedicate, le violazioni alle norme di cui al presente provvedimento saranno punite con le seguenti **sanzioni amministrative**:

- I. Per i trasgressori, in caso di violazione e/o inosservanza della presente ordinanza sarà applicata una sanzione amministrativa determinata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 126 del 14/05/2025 ai sensi dell'art. 7 bis del T.U.EE.LL. n. 267/2000 e ss.mm.ii.);
- II. Nel caso di mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione pecuniaria da euro 173,00 ad euro 694,00 determinata ai sensi dell'art. 29 del codice della strada, D.lgs n. 285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii.;
- III. Per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato, sarà elevata una sanzione pecuniaria da euro 51,00 a euro 258,00 così come previsto dall'art. 40 comma 3 della Legge Regionale 6 aprile 1996 n. 16 e ss.mm.ii.;
- IV. In caso di accertata esecuzione di azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l'innescio di incendio si applica, nei periodi a rischio di incendio boschivo 15 maggio – 31 ottobre, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a euro 5.000,00 e non superiore a euro 50.000,00 in conformità dell'art. 10 comma 6 della Legge 21 novembre 2000 n. 353 e ss.mm.ii.. Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte all'articolo 7, commi 3 e 6 della stessa legge 353/2000.

Inoltre, chiunque ometta di provvedere a rimuovere la situazione di pericolo è assoggettabile alle sanzioni previste dall'art. 650 del Codice penale.

La pulizia e la bonifica dei terreni ricoperti da vegetazione facilmente infiammabili, nonché il trasporto e il conferimento in discariche autorizzate di tutti i materiali rimossi da tali aree, dovranno essere effettuate secondo le prescrizioni delle leggi Nazionali/Regionali, e del regolamento comunale.

Ai sensi del D.lgs n. 104 del 2 luglio 2010 “Codice del processo amministrativo”, della legge n. 1034 del 06/12/1971 e della legge regionale n. 7 del 21/05/2019, art. 3 comma 4, avverso alla presente Ordinanza potrà essere opposto ricorso al T.A.R. competente entro gg. 60 (sessanta) dalla pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro centoventi (120) giorni.

La presente ordinanza viene trasmessa per quanto di competenza, a:

- Comando Polizia Municipale;
- Alla Direzione VI;
- Alla Direzione V;
- All'area EQ, Patrimonio e Beni Confiscati;

- Al Servizio Protezione Civile;
- Alla Giunta Comunale;
- Ai servizi dell'Ente;
- Alle associazioni di volontariato di protezione civile attive sul territorio comunale;
- Comando Stazione Carabinieri di Bagheria;
- Comando Carabinieri forestali di Bagheria;
- Commissariato di Polizia di Stato;
- Guardia di Finanza, Capitaneria di Porto, Gestore aree protette (ove presenti).
- Direzione Provinciale ANAS;
- Direzione Provinciale viabilità;
- Direzione Ferrovie;
- Città Metropolitana di Palermo

Si invia il presente provvedimento **alla Prefettura di Palermo**, affinché venga diramato a tutte le forze dell'ordine le quali sono invitate a verificare per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 650 c.p., l'osservanza allo stesso, procedendo quindi a tutti gli adempimenti consequenziali.

- Che ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. l'unità organizzativa competente è il Servizio per la gestione amministrativa della Protezione Civile, Responsabile dott. Agostino Cangialosi, mentre il Dirigente della Direzione V - Urbanistica del Comune di Bagheria è l'ing. Nunzio Santoro;

- Che il domicilio digitale dell'amministrazione è [www.comune.bagheria.pa.it](http://www.comune.bagheria.pa.it) – pec: [protocollo@pec.comune.bagheria.pa.it](mailto:protocollo@pec.comune.bagheria.pa.it)

Bagheria, li

**Il Resp. Servizio per la gestione I  
Amministrativa della Protezione Civile**

*dott. geol. Agostino Cangialosi (\*)*

**Il Dirigente Direzione V Urbanistica  
ing. Nunzio Santoro(\*)**

(\*) firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 comma 2, D.Lg. 39/93

## IL SINDACO

**VISTA** e condivisa la superiore proposta di ordinanza

**VISTI** gli artt. 50 e 54 del D.lgs 267/200 e ss.mm.ii.

**VISTE** le disposizioni che regolamentano la materia;

**RITENUTA** la propria competenza ad adottare il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 50 e 54 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

### ORDINA

**per le motivazioni esplicitate in premessa che qui integralmente si richiamano:**

Ai proprietari, affittuari, conduttori e/o detentori a qualsiasi titolo o aventi diritti reali, di terreni/fondi/lotti ubicati in tutto il territorio Comunale, **di provvedere a proprie cure e spese**, entro 15 gg. dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza all'albo pretorio online del comune:

1. alla relativa costante pulizia, bonifica e asportazione dai suddetti terreni dalle sterpaglie, rovi, rami e/o vegetazione secca di ogni genere e/o di qualunque altro materiale/situazione che possa essere fonte di incendio, specie quelli adiacenti le reti viarie di trasporto o zone urbanizzate, che rappresentano un serio e tangibile pericolo per la propagazione degli incendi;
2. alla realizzazione di una fascia parafuoco in prossimità dei fabbricati, strade pubbliche e/o private, ferrovie e lungo i confini del fondo, avente la larghezza di ml. 20, da tenere sempre pulita, libera e sgombra di sterpaglie, rovi, rami e/o vegetazione secca di ogni genere o qualunque altro materiale combustibile, nonché alla immediata rimozione di tutti i residui derivanti da tale pulitura;
3. Inoltre, gli Enti Pubblici gestori/proprietari e/o responsabili di strade o altri spazi pubblici si dovranno fare carico della pulizia delle banchine, cunette e scarpate, pertinenti le stesse vie/spazi entro il termine suddetto, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile creando, di fatto, idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti. I gestori/proprietari e/o

responsabili delle strade/aree suddette dovranno effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tende a chiudere la sede stradale al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio.

#### VIETA

- a) **Dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza e fino al 31 ottobre 2026**, all'interno del territorio comunale (salvo diverse e specifiche autorizzazioni rilasciate dagli Organi competenti, e quanto in seguito precisato a proposito dei residui vegetali agricoli e forestali provenienti da sfalci, potature e ripuliture) di accendere fuochi anche per la bruciatura della paglia, degli sfalci e potatura, nonché di altro materiale agricolo o forestale non pericoloso o lasciare ammassati i rifiuti o residui erbacei vicino ai boschi o terreni incolti e/o cespugliati;
- b) **Dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza e fino al 31 ottobre 2026**, in prossimità di boschi, terreni agricoli, aree arborate o cespugliate, nonché lungo le strade, di far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare fornelli, motori o mezzi che producano faville, fumare o gettare mozziconi anche dai veicoli in transito o compiere qualsiasi operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi e nelle aree interessate dalla presenza di cespugli, erba secca, macchia, stoppie, sterpaglia, ecc.; adoperare fuochi d'artificio senza le preventive autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti; compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio.
- c) **Solo dal 15 maggio al 30 giugno e dall'1 al 31 ottobre 2026, previa comunicazione al Distaccamento Forestale competente per territorio** è ammessa l'attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliera non superiore a tre metri steri (volumetria apparente) per ettaro dei materiali vegetali di cui all'art. 185, comma 1 lettera f) del D.lgs 152/2006 effettuate nel luogo di produzione, in quanto ciò costituisce normale pratica agricola utile al reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti e non attività di gestione dei rifiuti. Comunque, tale attività anche nel periodo su indicato, è vietata in situazioni di criticità per condizioni meteo avverse (vento, ondate di calore e temperature elevate) e di allerta rischio incendi; pertanto, si invita a consultare gli (*avvisi regionali per rischio incendi – livelli di allerta dichiarati*), diramati dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile nel seguente link: [www.protezionecivilesicilia.it](http://www.protezionecivilesicilia.it). La combustione controllata deve essere effettuata in aree distanti da zone cespugliate e/o arboree, in piccoli cumuli e nelle prime ore della giornata dalle ore 5,00 alle ore 9,00; dall'accensione alla fase di spegnimento il fuoco deve essere costantemente vigilato fino alla completa estinzione dei focolai e braci;

#### INVITA

i cittadini, in caso di avvistamento di un incendio, nelle campagne, nei boschi, o in qualsiasi parte del territorio Comunale, ad avvertire con sollecitudine uno dei seguenti numeri telefonici:

- |  |                                  |
|--|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Numero Unico Emergenze                              | tel. 112                         |
| <input type="checkbox"/> Corpo Forestale della Regione Sicilia               | tel. 1515                        |
| <input type="checkbox"/> Comando Provinciale dei Vigile del Fuoco            | tel. 115                         |
| <input type="checkbox"/> Centrale Polizia Municipale di Bagheria             | tel. 091/943511 - 3400880049     |
| <input type="checkbox"/> Servizio di Protezione Civile Comunale              | tel. 091/943838-030 - 3400880079 |
| <input type="checkbox"/> Dipartimento Regionale di Protezione Civile – SORIS | tel. 800404040                   |

La Prefettura, di dare seguito, per quanto riguarda la competenza degli organi di Polizia, a quanto determinato.

#### DA ATTO

Di incaricare il Dirigente della Direzione V "Urbanistica" di concerto con il responsabile del Servizio amministrativo di Protezione Civile, al fine di dare corso alle Direttive del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, per istituire un "Presidio Operativo" da attivare in funzione degli avvisi di rischio incendio emanati dalla Protezione Civile Regionale **dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza fino al 31 ottobre 2026**, per una azione di prevenzione e pronta risposta utile a fronteggiare l'emergenza incendi d'interfaccia, il quale sarà composto da personale operativo di questo Ente (Direzione IV Polizia Municipale e Direzione VI LL.PP. servizi tecnici/manutentivo e logistico) organizzato/integrato con la turnazione di reperibilità già esistente all'interno della struttura di questo Ente e/o associazioni di volontariato di protezione civile.

#### DISPONE

Al Comando di Polizia Municipale, e tramite la Prefettura, alle forze di P.S., Carabinieri e Corpo Forestale, la vigilanza sul rispetto del presente provvedimento, nel corso della normale attività di controllo del territorio. Inoltre, il Comando di Polizia Municipale, con l'eventuale supporto tecnico (visure catastali, mappe,

aerofotogrammetrie) della Direzione V Urbanistica, dovrà provvedere al rapido accertamento dei soggetti inadempienti alla presente ordinanza, compreso i proprietari/responsabili dei terreni in stato di abbandono, provvedendo all'applicazione delle relative sanzioni;

Di dare la massima divulgazione della presente ordinanza anche mediante la pubblicazione nel sito del comune e di altre forme di pubblicità.

La Segreteria generale avrà cura di trasmettere la presente ordinanza alla Prefettura di Palermo, affinché venga diramata a tutte le forze dell'ordine le quali sono invitate a verificare quanto di competenza, ai sensi dell'art. 650 c.p. e l'osservanza della stessa, procedendo quindi a tutti gli atti e gli adempimenti di competenza.

#### **INFORMA E AVVERTE**

Fermo restando le norme previste dagli artt. 423, 423 bis, e 449 del Codice penale, e le altre eventuali sanzioni penali previste dalle leggi e norme speciali e/o dedicate, le violazioni alle norme di cui al presente provvedimento saranno punite con le seguenti **sanzioni amministrative**:

- I. Per i trasgressori, in caso di violazione e/o inosservanza della presente ordinanza sarà applicata una sanzione amministrativa una sanzione amministrativa determinata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 126 del 14/05/2025 ai sensi dell'art. 7 bis del T.U.EE.LL. n. 267/2000 e ss.mm.ii.);
- II. Nel caso di mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione pecuniaria da euro 173,00 ad euro 694,00 determinata ai sensi dell'art. 29 del codice della strada, D.lgs n. 285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii.;
- III. Per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato, sarà elevata una sanzione pecuniaria da euro 51,00 a euro 258,00 così come previsto dall'art. 40 comma 3 della Legge Regionale 6 aprile 1996 n. 16 e ss.mm.ii.;
- IV. In caso di accertata esecuzione di azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l'innescio di incendio si applica, nei periodi a rischio di incendio boschivo 15 maggio – 31 ottobre, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a euro 5.000,00 e non superiore a euro 50.000,00 in conformità dell'art. 10 comma 6 della Legge 21 novembre 2000 n. 353 e ss.mm.ii.. Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte all'articolo 7, commi 3 e 6 della stessa legge 353/2000.

Inoltre, chiunque ometta di provvedere a rimuovere la situazione di pericolo è assoggettabile alle sanzioni previste dall'art. 650 del Codice penale.

La pulizia e la bonifica dei terreni ricoperti da vegetazione facilmente infiammabili, nonché il trasporto e il conferimento in discariche autorizzate di tutti i materiali rimossi da tali aree, dovranno essere effettuate secondo le prescrizioni delle leggi Nazionali/Regionali, e del regolamento comunale.

Ai sensi del D.lgs n. 104 del 2 luglio 2010 "Codice del processo amministrativo", della legge n. 1034 del 06-12-1971 e della legge regionale n. 7 del 21/05/2019, art. 3 comma 4, avverso alla presente Ordinanza potrà essere opposto ricorso al T.A.R. competente entro gg.60 (sessanta) dalla pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro centoventi (120) giorni.

La presente ordinanza viene trasmessa per quanto di competenza, a:

- Comando Polizia Municipale;
- Alla Direzione VI;
- Alla Direzione V;
- All'area EQ, Patrimonio e Beni Confiscati;
- Al Servizio Protezione Civile;
- Alla Giunta Comunale;
- Ai servizi dell'Ente;
- Alle associazioni di volontariato di protezione civile attive sul territorio comunale;
- Comando Stazione Carabinieri di Bagheria;
- Comando Carabinieri forestali di Bagheria;
- Commissariato di Polizia di Stato;
- Guardia di Finanza, Capitaneria di Porto, Gestore aree protette (ove presenti).
- Direzione Provinciale ANAS;
- Direzione Provinciale viabilità;
- Direzione Ferrovie;
- Città Metropolitana di Palermo

Si invia inoltre il presente provvedimento alla **Prefettura di Palermo**, affinché venga diramato a tutte le forze dell'ordine le quali sono invitate a verificare per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 650 c.p., l'osservanza alla stessa, procedendo quindi a tutti gli adempimenti consequenziali.

- Che ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. l'unità organizzativa competente è il Servizio per la gestione amministrativa della Protezione Civile, Responsabile dott. Agostino Cangialosi, mentre il Dirigente della Direzione V - Urbanistica del Comune di Bagheria è l'ing. Nunzio Santoro;

- Che il domicilio digitale dell'amministrazione è [www.comune.bagheria.pa.it](http://www.comune.bagheria.pa.it) – pec: [protocollo@pec.comune.bagheria.pa.it](mailto:protocollo@pec.comune.bagheria.pa.it)

**Dispone che** la presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio di questo comune e sul sito internet istituzionale;

**IL SINDACO**  
**On.le Filippo Maria Tripoli**

---

Il Responsabile dell'atto:F.to SANTORO NUNZIO

Bagheria, 02/04/2026

Il Sindaco  
TRIPOLI FILIPPO MARIA / Namirial  
S.p.A./02046570426

*L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale*